

**DELIBERAZIONE 5 MAGGIO 2026**

**155/2026/R/GAS**

**AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022, N. 21**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1385<sup>a</sup> riunione del 5 maggio 2026

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00), e in particolare l'articolo 3 relativo all'attività di importazione di gas naturale, come successivamente modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n.21, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21/22);
- il regolamento (UE) 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, come modificato e integrato dal regolamento (UE) 1106/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 (di seguito: REMIT);
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di seguito: Ministero o MASE) 2 agosto 2011, recante disposizioni attuative in materia di procedure per il rilascio delle autorizzazioni e per la trasmissione delle dichiarazioni relative alle importazioni di gas naturale;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 dicembre 2018, 631/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 631/2018/R/gas) e il relativo allegato contenente il "Testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale" (di seguito: TIMMIG);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/gas, e il relativo Allegato A (di seguito: deliberazione 143/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2022, 252/2022/I/gas recante la "Segnalazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente a Parlamento e Governo. Rapporto sul monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all'importazione di gas in Italia" (di seguito: segnalazione 252/2022/I/gas);

- la determinazione del Direttore delle Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale, 15 aprile 2022, DMEA/MGI/04/2022 (di seguito: determinazione DMEA/MGI/04/2022).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 164/00 prevede che gli importatori di gas naturale devono comunicare al MASE e all'Autorità gli obblighi connessi al contratto e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema;
- l'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22 stabilisce che, per finalità di monitoraggio, ai sensi del richiamato articolo 3, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 164/00, i titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano (di seguito: contratti di approvvigionamento) sono tenuti a trasmettere, la prima volta entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al MASE e all'Autorità i medesimi contratti ed i nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi sempre entro il termine di quindici giorni; e che le informazioni trasmesse sono trattate nel rispetto delle esigenze di riservatezza dei dati commercialmente sensibili;
- ai sensi del medesimo articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22, inoltre *“la mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per all'1 per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro”*, sanzioni che l'Autorità applica ai sensi dell'articolo 45, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 93/11;
- pertanto, l'Autorità, nel dare attuazione alle predette finalità di monitoraggio stabilisce gli obblighi di trasmissione delle informazioni rilevanti in capo ai titolari di contratti di approvvigionamento; la violazione dei suddetti obblighi può essere ritenuta di elevata gravità in quanto può ostacolare il corretto esercizio delle funzioni di controllo e regolazione dell'Autorità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- il monitoraggio delle condizioni di approvvigionamento di gas per il mercato italiano, disposto dal decreto-legge 21/22, ha l'obiettivo di valutare il costo storico e prospettico, per il sistema paese, delle importazioni di gas naturale;
- per le suddette finalità di monitoraggio, pertanto:
  - i contratti di approvvigionamento per il mercato italiano sono da identificare nei contratti di acquisto di gas naturale o di gas naturale liquefatto con consegna in un punto, anche non direttamente, interconnesso col sistema nazionale del gas naturale e i cui volumi sono, anche parzialmente, immessi dall'acquirente nel medesimo sistema;

- rientrano tra i suddetti contratti quelli oggetto di autorizzazione all'importazione rilasciata del Ministero ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione 143/2022/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione alle disposizioni del decreto-legge 21/22 prevedendo la trasmissione:
  - integrale dei contratti di approvvigionamento di durata almeno annuale (di seguito: contratti LT);
  - delle sole informazioni rilevanti (ad esempio, i volumi immessi nel sistema nazionale del gas naturale e i relativi prezzi) dei contratti di approvvigionamento di durata inferiore all'anno (di seguito: contratti ST);
- con la determinazione DMEA/MGI/04/2022, sono stati definiti il formato di trasmissione dei dati e le informazioni rilevanti dei contratti di approvvigionamento;
- la raccolta delle suddette informazioni è anche finalizzata alla verifica della qualità dei dati trasmessi ad ACER ai sensi dell'art. 8 del REMIT;
- rilevano, ai fini del monitoraggio delle condizioni di approvvigionamento di gas, le comunicazioni trasmesse dagli importatori ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 164/00.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'individuazione dei flussi informativi e le soluzioni tecniche di raccolta dei documenti e dei dati sono derivate dall'urgenza dettata dall'incremento senza precedenti dei prezzi del gas nel 2022, legati alla guerra russo-ucraina, e dall'esigenza di fornire in tempi rapidi una prima analisi dei contenuti dei contratti;
- sulla base dei dati raccolti l'Autorità ha trasmesso al Governo e al Parlamento la segnalazione 252/2022/I/gas;
- i principali problemi di qualità dei dati registrati dal 2022 ad oggi riguardano il disallineamento talvolta riscontrato tra le quantità allocate dall'impresa maggiore di trasporto agli utenti presso i punti di entrata della Rete Nazionale (di seguito: punti di entrata) e le quantità dagli stessi utenti comunicate ai fini del monitoraggio oggetto del presente provvedimento;
- i dati di prezzo e volume possono essere oggetto di rettifiche, anche a diversi mesi di distanza.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 631/2018/R/gas, l'Autorità ha adottato il TIMMIG, ovvero il testo integrato di tutte le disposizioni relative al monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale;
- l'articolo 2, comma 2, del TIMMIG stabilisce che il perimetro della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale da parte dell'Autorità si

estende a tutte le attività di negoziazione del gas naturale con consegna destinata al mercato italiano, ivi comprese quelle effettuate tramite borse o contrattazione bilaterale, con o senza l'intermediazione di piattaforme di brokeraggio.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario, a quattro anni di distanza, procedere ad un aggiornamento delle modalità implementative delle disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 21/22 in materia di monitoraggio delle condizioni di approvvigionamento di gas per il mercato italiano, oggi disciplinate dalla deliberazione 143/2022/R/gas e della determinazione DMEA/MGI/04/2022;
- sia a tal fine opportuno definire i flussi informativi a favore dell'Autorità come segue:
  - flusso documentale, relativo alla trasmissione integrale dei contratti LT e di ogni loro successiva rinegoziazione o integrazione;
  - flusso storico, relativo alla trasmissione dei dati mensili di quantità e costo relativi al gas approvvigionato mediante i contratti LT e ST;
  - flusso prospettico, relativo alla possibilità di richiedere stime e previsioni ai titolari di contratti di approvvigionamento che convenzionalmente approvvigionano almeno l'80% del gas immesso nella Rete Nazionale, in un periodo prefissato;
- anche al fine di tutelare adeguatamente la riservatezza dei dati richiesti, e di minimizzare gli oneri di reporting in capo ai titolari di contratti di approvvigionamento, i flussi documentale e storico siano articolati secondo specifiche tecniche comprensive dell'elenco dei dati richiesti e delle modalità di trasmissione;
- i problemi di qualità dei dati trasmessi nell'ambito del flusso storico possano essere superati considerando il dato mensile allocato ai punti di entrata come dato originario da dettagliare sulla base dei contratti LT o ST in essere;
- pertanto, in relazione al flusso storico:
  - l'obbligo di trasmissione riguardi tutti i contratti LT in essere, le cui quantità, anche se temporaneamente nulle, concorrono alla formazione del dato mensilmente allocato in ciascun punto di entrata;
  - le comunicazioni afferenti ai soli contratti ST avvengano in forma aggregata per ogni punto di entrata e per ogni punto di consegna contrattuale, per quanto attiene alle quantità e considerando il costo medio ponderato, per quanto riguarda il valore;
  - nel caso di contratti di approvvigionamento di GNL, la comunicazione mensile si riferisca alle quantità allocate al punto di entrata in ciascun mese di comunicazione; a tal fine:
    - a) le quantità al punto di consegna dovranno essere indicate in proporzione alle quantità allocate al punto di entrata in ciascun mese di comunicazione;

- b) eventuali quantità allocate al punto di entrata derivanti da scariche di GNL effettuate nel mese precedente siano associate ai prezzi, al punto di consegna ed al punto di entrata, già considerati per la medesima scarica ai fini della comunicazione del mese precedente;
  - sia opportuno prevedere un sistema di rettifica dei dati già comunicati;
- sia opportuno, al fine di tutelare adeguatamente la riservatezza dei dati richiesti, e minimizzare gli oneri di reporting in capo agli operatori, definire, sulla base dei criteri sopra esposti, le specifiche tecniche relative ai flussi documentale e storico;
- sia opportuno prevedere che i dati relativi al flusso prospettico siano trasmessi all'occorrenza, previa apposita richiesta del Direttore della Direzione Mercati Energia ai titolari di contratti di approvvigionamento che convenzionalmente approvvigionano, in un periodo prefissato, almeno l'80% del gas immesso nella Rete Nazionale;
- sia necessario uniformare e validare le informazioni raccolte a partire dal 2022 secondo i nuovi formati previsti per il flusso documentale dal presente provvedimento;
- sia necessario rafforzare il monitoraggio di cui al presente provvedimento prevedendo la trasmissione di tutti i contratti di approvvigionamento di GNL, siano essi ST o LT, anche conclusi con intermediari.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- le disposizioni del presente provvedimento sostituiscano le disposizioni della deliberazione 143/2022/R/gas e la determinazione DMEA/MGI/04/2022;
- il richiamato perimetro della funzione di monitoraggio del mercato all'ingrosso del gas naturale da parte dell'Autorità, come definito nel TIMMIG, sia coerente con le disposizioni del decreto-legge 21/22 in materia di monitoraggio delle condizioni di approvvigionamento di gas per il mercato italiano;
- sia opportuno prevedere, con successivo provvedimento, l'integrazione nel TIMMIG delle disposizioni implementative del decreto-legge 21/22 oggetto del presente provvedimento

**DELIBERA**

1. di prevedere che i titolari di contratti di approvvigionamento, come identificati in motivazione, trasmettano all'Autorità:
  - a) flusso documentale – i documenti e le informazioni previste dall'Allegato A al presente provvedimento, secondo le modalità e tempistiche ivi riportate;
  - b) flusso storico – i dati previsti dall'Allegato B al presente provvedimento, secondo le modalità e tempistiche ivi riportate;
  - c) flusso prospettico – i documenti e le informazioni indicate dal Direttore della

- Direzione Mercati Energia previa apposita richiesta ai titolari di contratti di approvvigionamento che convenzionalmente approvvigionano, in un periodo prefissato, almeno l'80% del gas immesso nella Rete Nazionale;
2. di prevedere che l'assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti dal decreto-legge 21/22 avvenga esclusivamente mediante i formati di comunicazione previsti dagli Allegati A e B al presente provvedimento;
  3. dare mandato al Direttore della Direzione Mercati Energia di aggiornare e/o meglio puntualizzare qualora necessario, con propria determinazione, i formati di compilazione previsti agli Allegati A e B;
  4. di prevedere, in prima applicazione, che i titolari di contratti di approvvigionamento, come identificati in motivazione, titolari di contratti LT, trasmettano entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, la scheda riassuntiva di ciascun contratto LT in essere, come modificato dall'ultima rinegoziazione sottoscritta, secondo il formato definito alla lettera A. dell'Allegato A al presente provvedimento;
  5. di abrogare, a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento, la deliberazione 143/2022/R/gas e la determinazione DMEA/MGI/04/2022;
  6. di pubblicare il presente provvedimento ed i relativi allegati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

5 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*